



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Viale Vittorio Veneto, 4 – 62020 Gualdo (MC) – Tel. 0733-668122 – Fax 0733-668427
E-mail: info@comune.gualdo.mc.it - P.IVA 00287090435 – C.F. 83002290431

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 23 DEL 30-09-20

**Oggetto: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)",
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30
SETTEMBRE 2014.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

ZAVAGLINI GIOVANNI	P	PIZZARULLI MARIANNA	P
BECCERICA MARCO	P	BATASSA MONIA	P
TIBURZI EMANUELE	P	MARTINES VINCENZO	P
MAURIZI CHIARA	A	MORE' FAUSTO	P
MORETTI FILOMENA	P	FALCIONI MARTINA	P
ISIDORI MANILA	P		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. CARDINALI DR. MARISA

Assume la presidenza il Sig. ZAVAGLINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MORETTI FILOMENA
ISIDORI MANILA
FALCIONI MARTINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell'atto alle norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale,

DELIBERA

Il documento istruttorio, allegato in calce alla deliberazione, forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

-per effetto dei provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19 citati in istruttoria, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Esenzione della **quota fissa e della quota variabile** sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi;
- Applicare una riduzione pari al 5% della **quota variabile** della tariffa taxa rifiuti per il periodo dell'eventuale riapertura fino al 31/12/2020;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di approvare l'avviso e il relativo schema di domanda per beneficiare della riduzione/esenzione;
- di approvare le modifiche al Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2014, in particolare:
 - l'art. 11,
 - l'art. 12,
 - introduzione dell'art. 23 bis;

- integrazione comma 3 dell'art. 29;

secondo lo schema riportato nell'allegato A) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto pertanto che il testo coordinato del Regolamento comunale TARI, comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di prendere atto che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2020;
- di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2020 per tali misure risulta pari ad € 2.000,00.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l' imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Dato atto, tuttavia, che l' art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Legge di Bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia tributi comunali;

Visto, in particolare, il comma 738 dell' art. 1 della citata Legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall' anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale "IUC", ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), pertanto l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 e risulta, pertanto, soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Visto in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

Considerato che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

Considerato che, secondo il comma 683, dell'unico articolo della citata legge n. 147 del 2014, il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Atteso che successivamente a quanto sopra riportato, sono intervenuti i provvedimenti approvati dal Governo con cui sono state adottate misure urgenti in materia di gestione, contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS), ovvero Decreto Legge 17/3/2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia), Decreto Legge 25/3/2020 n. 19, Decreto Legge 8/4/2020 n. 23 (Decreto Liquidità), Decreto Legge 19/5/2020, n. 34 (Decreto Rilancio), nonché i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 e 22 marzo 2020 e del 1°, 10 e 26 aprile 2020;

Preso atto dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

Visto, in particolare, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, all'art. 107, ha previsto un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio, stabilendo infatti:

- al comma 1, che per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato differito al 31 maggio 2020; termine differito ulteriormente al 31 luglio 2020 in sede di conversione in Legge 24 aprile 2020, n. 27;
- il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30.09.2020, termine ultimo di approvazione del bilancio per gli enti locali contenuto nel citato articolo 107, grazie alla legge di conversione del dl 34/2020, che al comma 2 testualmente recita: "Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020".
- l'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto il riallineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, la contestuale abrogazione del comma 683-bis della L.147/2013;
- l'art. 107, comma 5, del DL n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) ha disposto che *"i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Atteso che, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale e tenuto conto delle criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall'emergenza in atto, l'ARERA con deliberazione n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio

nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite, adottando misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, secondo cui, ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, ha previsto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti (e in ogni caso in accordo con l'Ente locale) di introdurre per l'anno 2020 specifiche agevolazioni;

Considerato, in particolare, che per effetto dei suddetti provvedimenti di emergenza sanitaria, diverse categorie di utenza non domestica sono state costrette a sospendere l'attività o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 e della necessità di prevenire per quanto possibili i contagi da coronavirus;

Ravvisata la necessità di garantire misure di sostegno per le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali;

Visto l'art. 1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dal Decreto-legge del 06/03/2014 n. 16 art. 2 il quale dispone che: "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune";

Atteso che, anche sulla base di quanto chiarito dall'IFEL con nota del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*, si può ritenere che le riduzioni rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio comunale. Infatti, la minor produzione di rifiuti influisce in misura limitata sull'ammontare complessivo dei costi, trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata, che non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie. Per cui la relativa copertura all'interno dell'articolazione tariffaria determinerebbe automaticamente un aumento delle tariffe a carico degli altri utenti;

Considerato inoltre che, secondo la succitata nota IFEL, la previsione contenuta nel citato comma 660 della legge n. 147 del 2013, laddove si dispone che le riduzioni devono essere deliberate con regolamento di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, non sembra rappresentare un impedimento alla previsione dell'approvazione di misure agevolative Tari con delibera tariffaria, in quanto le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie “episodiche”, da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria, mentre nel regolamento, di norma, sono disciplinate le riduzioni “stabili”, destinate ad essere applicate in ogni anno d'imposta;

Ritenuto, quindi che il Consiglio Comunale, ai fine di tenere conto della sospensione o riduzione dell'attività di diverse categorie di utenze non domestiche a ciò costrette dalla

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 30-09-2020 COMUNE DI GUALDO

situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, possa intervenire con misure non previste nel regolamento, stante, come detto, l'eccezionalità delle misure stesse;

Ritenuto di dover integrare il citato Regolamento al fine di inserire una norma applicabile per il solo anno 2020 volta a fornire risposta alla grave condizione nella quale si trovano numerose attività presenti nel territorio comunale;

Ravvisata la necessità, per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Esenzione della **quota fissa e della quota variabile** sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi;
- Applicare una riduzione pari al 5% della **quota variabile** della tariffa taxa rifiuti per il periodo dell'eventuale riapertura fino al 31/12/2020;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di approvare il bando e la relativa domanda di partecipazione;

Considerato, nell'occasione, di dover procedere all'adeguamento normativo del Regolamento comunale, in relazione all'art. 12 del Regolamento, adeguandoli alla nuova disciplina dell'MTR e della Delibera ARERA 443/2019;

Ritenuto che le rettifiche al citato Regolamento, oltre a garantire una piena aderenza alla normativa vigente, introducano un valido strumento di mitigazione dei gravi effetti economici generati dalla pandemia COVID-19 su numerose attività presenti sul territorio comunale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 21 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della TARI.

Vista la deliberazione del C.C. n. 5 del 19/06/2020 con la quale sono state confermate per l'anno 2020, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, dell'articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti - TARI - applicate nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. *“A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”*;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 30-09-2020 COMUNE DI GUALDO

Considerato, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente*

Atteso che sul presente atto viene acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”;
- Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- Per i motivi esposti in premessa che sono di seguito interamente richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

-per effetto dei sopra citati provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:

-per effetto dei provvedimenti governativi emergenziali conseguenti alla diffusione epidemiologica del COVID-19 citati in istruttoria, di prevedere esclusivamente per l'anno 2020 per le utenze non domestiche le seguenti riduzioni ed esenzioni:

- Esenzione della **quota fissa e della quota variabile** sulla tariffa rifiuti per il periodo di chiusura dell'attività sia essa commerciale, artigianale, industriale o di servizi;
- Applicare una riduzione pari al 5% della **quota variabile** della tariffa taxa rifiuti per il periodo dell'eventuale riapertura fino al 31/12/2020;
- Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi di approvare l'avviso e il relativo schema di domanda per beneficiare della riduzione/esenzione;
- di approvare le modifiche al Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30.09.2014, in particolare:
 - l'art. 11,
 - l'art. 12,
 - introduzione dell'art. 23 bis;
 - integrazione comma 3 dell'art. 29;

secondo lo schema riportato nell'allegato A) che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto pertanto che il testo coordinato del Regolamento comunale TARI comprensivo delle modifiche ed integrazioni citate, è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- di prendere atto che le modifiche al già menzionato Regolamento entrano in vigore con effetto dal 01.01.2020;
- di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- Di dare atto che il complessivo stanziamento nel Bilancio 2020 per tali misure risulta pari ad € 2.000,00;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre:

- alla C.C. nella seduta del 30-09-2020

**Oggetto: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI)",
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 30
SETTEMBRE 2014.**

**artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI**

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 24-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

**PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli
artt.49 e 147 bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267**

Data: 24-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Vita Sonia

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to ZAVAGLINI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARDINALI DR. MARISA

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza municipale, li 02-12-20

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02-12-20 al 17-12-20 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, c.3).
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to CARDINALI DR. MARISA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI DR. MARISA